



COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA
(Provincia di Siena)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 147 DEL 29/12/2025

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA ALLA DATA DEL 31.12.2024 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) - RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) - RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022)..

L'anno **2025**, addì **29** del mese di **dicembre** alle ore **10:00**, nella Sala Consiliare presso la sede del Palazzone di Viale Matteotti, si è riunito il Consiglio Comunale previa convocazione scritta e debitamente notificata come previsto dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari. La seduta è ordinaria.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Avv. FABIO TOSCANO.

		Presenti/Assenti
PII PIERO	SINDACO	Presente
RUSSO MARGHERITA	CONSIGLIERE	Presente
BELLI PATRIZIA	CONSIGLIERE	Presente
OTTAVIANI VALENTINA	CONSIGLIERE	Presente
BOLDRINI SAMUELA	CONSIGLIERE	Presente
FERRANDI NICO	CONSIGLIERE	Presente
BILENCCHI ROBERTO	CONSIGLIERE	Presente
PAVIA VITO	CONSIGLIERE	Presente
GALGANI ALBERTO	CONSIGLIERE	Presente
NENCINI PIETRO	CONSIGLIERE	Presente
PELLICCIA FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
VANNETTI RICCARDO	CONSIGLIERE	Assente
PONTICELLI DOMENICO	CONSIGLIERE	Presente
GALARDI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
CAVALIERI FRANCESCO	CONSIGLIERE	Presente
BARGI ANGELA	PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	Presente
CORTAZZO MICHELE	CONSIGLIERE	Presente

Sono altresì presenti il Vice Sindaco SPERANZA MARCO e gli Assessori Comunali: LETTIERI CARLOTTA, PERUZZI VALERIO, SOTTILI MONICA, TOZZI DANIELE.

Partecipano da remoto i consiglieri: Russo, Ferrandi, Ottaviani, Belli e Galgani.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Ufficio: Servizio - SERVIZIO 5 - ECONOMICO FINANZIARIO E PATRIMONIO
Anno: 2025
Numero: 2909

OGGETTO

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DETENUTE DAL COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA ALLA DATA DEL 31.12.2024 - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMI 1 E 2 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) - RELAZIONE TECNICA SULL'ATTUAZIONE DEI PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI - APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ART. 20 COMMA 4 DEL D.LGS. 175/2016 (TUSP) – RICOGNIZIONE SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA (ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentito l'Assessore Daniele TOZZI illustrare tutti punti all'ordine del giorno, in maniera univoca, come deciso in conferenza Capigruppo;

VISTO l'art. 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n.124, che costituisce il nuovo Testo Unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n.100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo");

CONSIDERATO che con l'entrata in vigore, in data 23 settembre 2016, del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, il legislatore ha voluto rendere sistematica la ricognizione delle partecipazioni societarie, richiedendo, con l'art. 24 del TUSP, agli Enti Locali di eseguire entro settembre 2017 un'operazione di razionalizzazione/ricognizione straordinaria, nonché una revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, disciplinata dall'art. 20 del TUSP, con cadenza periodica annuale

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

✓ esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

- ✓ ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

PREMESSO che l'art. 20, commi I e II, del d.lgs. 175/2016 (TUSP) prevedono che, ai fini della Revisione periodica degli Organismi partecipati, cui le amministrazioni sono chiamate ad ottemperare annualmente, le stesse devono effettuare con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle Società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette, predisponendo, qualora ne ricorrano i presupposti, un Piano di Riassetto per la loro Razionalizzazione, corredato di un'apposita Relazione Tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli interventi previsti;

DATO ATTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 20 TUSP, in merito ai presupposti richiamati dal comma 1, "2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 1.000.000 euro (art.26 comma 12 quinquies TUSP);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4".

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art.4, c.1, T.U.S.P. anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e inconsiderazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art.4, c.2, T.U.S.P.;
3. previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P., ossia:

partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;

- ✓ partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- ✓ partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- ✓ partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- ✓ partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- ✓ necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- ✓ necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che il Comune di Colle di Val d'Elsa al 31 dicembre 2024, deteneva partecipazioni nelle seguenti società:

- Intercomunale Telecomunicazioni Energia Servizi Acqua S.p.a. - Intesa S.p.a., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 7,21% delle azioni;
- Acquedotto del Fiora S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 2% delle azioni;
- Siena Ambiente S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 4,78% delle azioni;
- Terre di Siena Lab S.r.l., società a capitale interamente pubblico, partecipata per il 2,14% delle azioni, con partecipazione indiretta in Patto 2000 S.c.a.r.l. per il tramite di Terre di Siena Lab S.r.l. che detiene lo 0,38% delle relative azioni;
- TRA.IN. S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 2,55% delle azioni;
- Microcredito di Solidarietà S.p.a., società a capitale misto, partecipata per il 0,99% delle azioni;
- Siena Casa S.p.a., società a capitale interamente pubblico partecipata per il 6% delle azioni;
- Cristallo di Colle di Val d'Elsa S.c.a.r.l., società a capitale misto, partecipata per il 10,93% delle azioni;

- Centro di Ricerca Energia e Ambiente S.c.a.r.l., società a capitale misto, partecipata per il 17,24% delle azioni.

PREMESSO inoltre che in attuazione dell'art. 20, comma IV, del TUSP è prevista altresì l'approvazione entro il 31 dicembre 2025 della Relazione sull'attuazione del Piano già approvato nel corso del 2024, evidenziandone i risultati conseguiti;

CONSIDERATO che suddetti provvedimenti devono essere adottati dall'organo dell'Ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo, al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta;

APPURATO pertanto che per gli Enti locali l'organo competente è da intendersi il Consiglio;

TENUTO CONTO che:

- il legislatore non impone uno schema obbligatorio per la conduzione dell'analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate, da condursi ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016;
- in data 13 novembre 2024, la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo del MEF sull'attuazione del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha pubblicato un modello di scheda per la raccolta delle informazioni relative alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO inoltre degli "Indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche (Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016 e art. 17 D.L. n. 90/2014)" emanati dal Ministero delle Economie e delle Finanze Dipartimento del Tesoro d'intesa con la Corte dei Conti in data 18.11.2025, i quali stabiliscono, tra l'altro, che gli atti adottati nel corso del 2024 devono essere comunicati al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti, identificata nella Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ai sensi dell'art. 5 comma IV del D.Lgs. 175/2016 (TUSP);

DATO ATTO che si tratta di un'analisi complessiva delle partecipazioni detenute dall'Ente da effettuarsi secondo la modulistica messa a disposizione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con le medesime modalità previste in occasione della rilevazione dei dati riferiti al 31 dicembre 2024 salvo le schede di raccolta delle informazioni sopra richiamate e che, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa, nel maggio 2016, tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Presidente della Corte dei Conti, le informazioni raccolte dal Dipartimento del tesoro saranno utilizzate anche dalla Corte dei Conti per le proprie attività istituzionali di referto e di controllo;

PREMESSO che in data 31.12.2022 è entrato in vigore il D.Lgs 23.12.2022, n. 201, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 30.12.2022 avente ad oggetto il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" che delinea la disciplina per l'organizzazione e la gestione dei servizi di interesse economico generale a livello locale;

DATO ATTO che:

- ✓ l'art. 30 del Decreto introduce l'obbligo della ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori, non solo per i Comuni, ma anche per le loro eventuali forme associative, per le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio;
- ✓ pertanto, le relazioni relative ai servizi a rete verranno predisposte dai rispettivi Enti d'Ambito, ossia: dall'Autorità idrica Toscana – Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone per il servizio idrico integrato, dalla Regione Toscana per il TPL e dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – ATO Toscana Sud per i rifiuti;

DATO ATTO, inoltre, che:

- ✓ per quanto riguarda i servizi pubblici locali non a rete, ossia parcheggi, impianti sportivi, servizi cimiteriali, luci votive, trasporto scolastico il Ministero ha individuato specifici indicatori di qualità;
- ✓ l'amministrazione comunale di Colle di Val d'Elsa gestisce in economia i seguenti servizi: parcheggi, luci votive e trasporto scolastico di conseguenza essendo gestiti in economia direttamente dall'Ente non sono soggetti alla ricognizione ex art. 30;
- ✓ per quanto riguarda i servizi cimiteriali, il servizio cinema e il servizio farmacie comunali le relative relazioni ricognitive sono state predisposte dagli Uffici comunali competenti per materia, in collaborazione tra loro e con i soggetti giuridici affidatari dei servizi;

TENUTO CONTO che per quanto attiene i servizi pubblici locali a rete – ricadenti nella disciplina del Tuspl (Servizio idrico integrato, igiene ambientale, trasporto pubblico locale) - la ricognizione ex art. 30, ivi compresa la giustificazione del mantenimento dell'affidamento in house, è rimessa agli enti competenti (ATO Toscana Sud e Autorità Idrica Toscana Conferenza Territoriale n. 6 Ombrone) in quanto soggetti affidanti del servizio smaltimento rifiuti al gestore Siena Ambiente Spa, del servizio idrico al gestore Acquedotto del Fiora Spa;

RELATIVAMENTE ai servizi pubblici locali non a rete, per i quali non opera un'Autorità di Regolazione, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, con Decreto Direttoriale n. 639 del 31/08/2023, pubblicato in data 25/09/2023, in

attuazione di quanto disposto dall'art. 8 del D. Lgs. n. 201/2022, ha adottato le linee guida necessarie alla redazione del Piano Economico Finanziario e lo schema contenente l'individuazione degli indicatori di qualità; – da tali atti si evince che, in sede di prima applicazione, sono stati considerati i seguenti servizi:

- parcheggi,
- impianti sportivi,
- servizi cimiteriali,
- luci votive,
- trasporto scolastico;

DATO ATTO che il servizio parcheggi, il servizio trasporto scolastico e il servizio luci votive vengono gestiti in economia direttamente dall'Ente di conseguenza non sono soggetti alla ricognizione art. 30 del D.Lgs. n. 201/2022;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05.03.2020, esecutiva, con la quale sono stati classificati gli impianti sportivi (bene patrimoniale indisponibile strumentale all'esercizio di un pubblico servizio art. 826 ultimo comma del Codice civile) in:

- impianti sportivi a rilevanza comunale
- impianti sportivi scolastici
- impianti sportivi minori e di quartiere.

PRESO ATTO che nella deliberazione della Giunta Comunale sopra richiamata, in considerazione alle caratteristiche degli impianti, alle dimensioni, ubicazione ed al loro utilizzo nonché alle spese di gestione e agli introiti prodotti dalla gestione degli stessi, tutti gli impianti sportivi sono stati considerati non a rilevanza economica, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto non producono introiti sufficiente a coprire i costi di gestione, al punto che l'Amministrazione comunale ha sempre erogato alle diverse associazioni sportive affidatarie della gestione degli impianti sportivi un contributo a compartecipazione alle spese per il sostegno alla gestione degli impianti o si è accollata spese per utenze;

RICHIAMATA la sentenza del Consiglio di Stato n. 1784/2022 con la quale si definisce che: "il servizio ha rilevanza economica quando il gestore ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi";

PREMESSO che l'azienda speciale è disciplinata dall'art. 114 del D.Lgs 267/2000 e che all'ente locale compete:

- conferire il capitale di dotazione iniziale, l'approvazione degli atti fondamentali quali: il piano programma comprendente il contratto di servizio, il budget economico triennale, il bilancio di esercizio con il relativo piano degli indicatori
- esercitare la vigilanza;
- verificare i risultati della gestione;
- provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali;

VISTO il parere ANAC n. 27 del 30.05.2023 che, tenuto conto degli orientamenti giurisprudenziali, ha ritenuto che l'affidamento diretto di un servizio all'azienda speciale va ricondotto allo schema dell'affidamento in house;

DATO ATTO che questa Amministrazione svolge nei confronti dell'Azienda Speciale Multiservizi il controllo analogo;

RICHIAMATO il D.Lgs 201/2022 che ammette espressamente la possibilità di gestire i servizi rilevanza economica anche in economia e attraverso azienda speciale, limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete (distribuzione dell'energia elettrica, distribuzione del gas naturale, il servizio idrico integrato, la gestione dei rifiuti solidi urbani e il trasporto pubblico locale);

PRESO ATTO che:

- il comma 1, lettera c) dell'art. 2 del D.Lgs 201/2022 definisce i servizi pubblici locali i: "servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l' omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale";
- la giurisprudenza ha elaborato, tra i criteri utili a qualificare un servizio come avente rilevanza economica quello dell'esistenza, anche solo potenziale, di concorrenza di privati sul mercato di riferimento. La categoria dei servizi pubblici a rilevanza economica va valutata "di volta in volta con riferimento al singolo servizio da espletare a cura dell'ente stesso, avendo riguardo all'impatto che il servizio stesso può cagionare sul contesto dello specifico mercato concorrenziale di riferimento, nonché ai suoi caratteri di redditività ed autosufficienza economica (ossia capacità di produrre profitti o per lo meno di coprire i costi con i ricavi)" - Corte dei Conti, Sez. regionale di controllo Lombardia n. 489(2011/PAR. Da ultimo è utile segnalare la posizione della Corte Costituzionale rispetto all'identificazione della nozione di "rilevanza economica". Al riguardo nella sentenza n. 325/2010 (decisione del 17/11/2010, pubblicazione in G.U. 24/11/2010 n. 47), si "evidenziano le due seguenti fondamentali caratteristiche della nozione di «rilevanza» economica:

- a) che l'immissione del servizio possa avvenire in un mercato anche solo potenziale, nel senso che, per l'applicazione dell'art. 23-bis, è condizione sufficiente che il gestore possa immettersi in un mercato ancora non esistente, ma che abbia effettive possibilità di aprirsi e di accogliere, perciò, operatori che agiscano secondo criteri di economicità;
 - b) che l'esercizio dell'attività avvenga con metodo economico, nel senso che essa, considerata la sua globalità deve essere svolta in vista quantomeno della copertura, in un determinato periodo, dei costi mediante ricavi (di qualsiasi natura questi siano, ivi compresi gli eventuali finanziamenti pubblici);
- sono esclusi di servizi di interesse generale privi di rilevanza economica, in generale riconducibili a servizi sanitari, sociali, socio-assistenziali e culturali;

VALUTATO che l'Azienda Speciale Multiservizi gestisce con affidamento in house i seguenti servizi pubblici locali a rilevanza economica:

- servizi cimiteriali;
- farmacie comunali;
- cinema

VISTA la "Relazione sulla ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" di cui all' art. 30 D.Lgs. 201/2022 (Allegato D parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);

RICORDATO che la nozione di "società a controllo pubblico" risulta dal combinato disposto delle lettere b) ed m) del comma 1 dell'articolo 2 del TUSP come anche ribadito nell'orientamento concernente "la nozione di "società a controllo pubblico" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175", pubblicato il 15 febbraio 2018 sul sito istituzionale del Dipartimento del tesoro;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 94 del 27/12/2018 avente ad oggetto "Art. 20 comma 1 TUSP – Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal Comune di Colle di Val d'Elsa – Approvazione", nella quale viene rappresentata la struttura delle Società partecipate dal Comune di Colle d Val d'Elsa alla data del 31.12.2017;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 31/12/2019 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2018 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP).",

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.152 del 31/12/2020 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2019 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP).",

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.171 del 30/12/2021 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2020 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP).",

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.136 del 29/12/2022 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2021 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP).",

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.129 del 21/12/2023 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2022 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP).",

RICHIAMATA altresì la Deliberazione del Consiglio Comunale n.127 del 30/12/2024 avente ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute dal comune di Colle di Val d'elsa alla data del 31.12.2022 - approvazione ai sensi dell'art. 20 commi i e ii del d.lgs. 175/2016 (tusp) - relazione tecnica sull'attuazione del piano di razionalizzazione delle partecipazioni approvazione ai sensi dell'art. 20 comma iv del d.lgs. 175/2016 (TUSP) – ricognizione servizi pubblici locali di rilevanza economica art. 30 D.Lgs- 201/2022",

CONSIDERATO che gli effetti dell'emergenza sanitaria e l'instabilità economica derivante dalle guerre, richiedono una particolare prudenza nell'attivare le procedure di dismissione delle partecipate, in quanto la determinazione del valore delle partecipazioni potrebbe essere influenzata negativamente dall'attuale situazione economica finanziaria;

RICHIAMATI:

- il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 ed in particolare l'art. 42, 2° comma, lett. e);
- il d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i;
- il d.lgs. n. 175/2016 e s.m.i

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del Servizio 5 Economico – Finanziario e Patrimonio competente, ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

Tutto quanto precede, premesso e ritenuto,

Posto in votazione il presente provvedimento, nelle forme di legge, si ottiene il seguente esito:

- Consiglieri presenti: n. 16;
- voti favorevoli: n. 14;
- voti astenuti n. 2 (Bargi e Cortazzo);

D E L I B E R A

Per quanto esposto in narrativa per costituirne parte integrante e sostanziale,

1. di approvare il Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Colle di Val d'Elsa alla data del 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all'art. 20 comma 2 TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
2. di approvare la Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 127 del 30.12.2024, nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento);
3. di approvare la "Relazione sulla ricognizione periodica sulla situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" di cui all' art. 30 D.Lgs. 201/2022 (Allegato D parte integrante e sostanziale della presente deliberazione);
4. di disporre, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 201/2022, che la relazione in questa sede approvata sia pubblicata sul sito istituzionale dell'ente e trasmessa contestualmente all'ANAC attraverso la piattaforma unica della trasparenza gestita da quest'ultima, quale punto di accesso unico per gli atti e i dati relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza economica;
5. di incaricare i competenti Uffici comunali alla predisposizione delle procedure amministrative per l'attuazione della presente deliberazione, compresa l'eventuale compilazione con il conseguente invio, della modulistica messa a disposizione dalla Corte dei Conti per l'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 20 del D.lgs. 175/2016 (TUSP);
6. di disporre la trasmissione del Piano di Revisione periodica delle partecipazioni detenute dal Comune di Colle di Val d'Elsa alla data del 31.12.2024 ai sensi dell'art. 20 comma I TUSP (Allegato A parte integrante e sostanziale al presente provvedimento), corredato di un'apposita Relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione di cui all'art. 20 comma II TUSP (Allegato B parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) e della Relazione sullo stato di attuazione del Piano di Revisione periodica approvato con deliberazione consiliare n. 127 del 30.12.2024 nella quale sono evidenziati i risultati conseguiti ai sensi dell'art. 20 comma IV TUSP (Allegato C parte integrante e sostanziale al presente provvedimento) alla Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche presso il Dipartimento del Tesoro del Ministero delle Economie e delle Finanze, di cui all'art. 15 comma I del TUSP, esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 ossia tramite l'applicativo Partecipazioni del Portale Tesoro;
7. di disporre la trasmissione della presente deliberazione e dei suoi allegati alla competente Sezione regionale di Controllo della Toscana ai sensi dell'art. 20 comma 3 del TUSP;

8. di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento in materia di alienazione di partecipazioni sociali, quotazione di società a controllo pubblico in mercati regolamentati e razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 22 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa la necessità di provvedere con urgenza, visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000, con votazione separata, con esito invariato, con n.14 voti favorevoli, n. 2 astenuti (Bargi e Cortazzo)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge.

Il resoconto verbale relativo al presente argomento è riportato integralmente su supporto audiovisivo, depositato agli atti del Consiglio comunale nonché, mediante trascrizione allegata alla presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis, D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Dott.ssa ANGELA BARGI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. FABIO TOSCANO